

## DELIBERA DEL 12 FEBBRAIO 2024

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano,

### **premessato che**

- lo scorso 24 gennaio, nella giornata internazionale dell'avvocato in pericolo, la Camera Penale di Milano, insieme al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, ha emesso un comunicato con il quale si è stigmatizzata la situazione verificatasi nel processo a carico di Alessia Pifferi, rispetto a modalità procedurali non altrimenti definibili se non di attacco inaccettabile alla funzione difensiva;
- nei giorni immediatamente seguenti si è appreso, da notizie di stampa, che l'iniziativa del pubblico ministero procedente è stata assunta nella inconsapevolezza della collega coassegnataria del fascicolo principale - che ha successivamente chiesto e poi ottenuto la revoca della coassegnazione - nonché dei procuratori aggiunti competenti su tale caso;
- la notizia del procedimento a carico dell'Avv. Pontenani è giunta "a mezzo stampa"; il decreto di perquisizione nei confronti delle psicologhe coindagate, contenente anche il nome della collega, è stato infatti diffuso dai mezzi di informazione prima della sua notifica a quest'ultima, avvenuta diverse ore dopo (insieme ad una inusuale memoria del pubblico ministero a se stesso, che è stata oggetto di successiva "narrazione" giornalistica) con modalità del tutto eccentriche (all'interno del Palazzo di Giustizia ove l'Avv. Pontenani si trovava per lo svolgimento della propria attività professionale ad opera della polizia penitenziaria delegata alle indagini);

### **considerato che**

- vi sono forti dubbi in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nel progetto organizzativo della stessa Procura, che fornisce precise indicazioni in ordine alle modalità di iscrizione delle notizie di reato, prima tra tutti il divieto di auto assegnazione, e che prevede, comunque, l'intervento del Procuratore aggiunto di turno, vincolato ai criteri di assegnazione formalizzati nel progetto;
- si è assistito in questo caso all'ennesima diffusione di atti procedurali senza che ve ne fossero i presupposti, in violazione dei principi cardine sulla riservatezza delle indagini e sulla presunzione di innocenza, con il conseguente processo mediatico parallelo al quale siamo da sempre contrari, sia rispetto a casi di diffusione indebita sia alla comunicazione giudiziaria ove non rispettosa dello spirito dei principi sopra citati; la diffusione e pubblicizzazione di atti dell'indagine mira, come denunciato

ormai da tempo, a rafforzare impropriamente la fondatezza dell'ipotesi investigativa e, nel caso di specie, spiega, in modo dirompente, i suoi effetti anche sul processo in corso;

- a prescindere dal dovere di accertare reati in modo tempestivo, purché nell'ambito delle regole anche organizzative, l'azione del pubblico ministero, per i tempi e le modalità che l'hanno caratterizzata, incide obiettivamente sulla formazione di una prova nel dibattimento, interferendo con l'effettuazione di una perizia sulla capacità dell'imputata e ponendo in discussione gli stessi equilibri del processo, ove il confronto paritario tra le parti rappresenta lo strumento per l'accertamento dei fatti; il p.m. ha ritenuto non solo di opporsi nel processo all'espletamento di detta perizia, ammessa poi dalla Corte, ma addirittura ha ipotizzato un'attività criminosa a carico di chi non si era manifestato concorde con la sua granitica certezza;

- a quanto si apprende sempre dalla stampa, il Pubblico Ministero ha ritenuto di convocare in qualità di persone informate sui fatti i precedenti difensori della signora Pifferi, al fine di acquisire elementi di prova a conforto della propria ipotesi accusatoria, con ciò intervenendo sul delicatissimo equilibrio che governa il rapporto tra assistito e difensore, che ha l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in costanza di mandato, anche se dismesso;

- risulta inoltre che il Procuratore Generale abbia attivato il proprio potere di vigilanza sulla situazione;

### **ritenuto che**

1. il difensore deve poter scegliere la propria linea difensiva senza che - sulla scorta di un'inammissibile identificazione con il proprio assistito - tale scelta possa in sé essere sindacata o considerata reato;

appare inaccettabile che la richiesta di accertare l'imputabilità - istituto espressione di civiltà giuridica, incredibilmente messo in discussione nel proprio stesso fondamento - venga stigmatizzata, sull'onda della narrazione populistica, come strumento per sottrarsi indebitamente alle proprie responsabilità;

2. il personale sanitario (e non solo) che opera all'interno di un istituto penitenziario deve poter svolgere il proprio compito in scienza e coscienza, senza sentirsi spiato e messo alla berlina per effetto di attività investigative svolte con modalità discutibili (indagini delegate alla polizia penitenziaria di Opera, istituto dove una delle psicologhe prestava il proprio ruolo; accompagnamento per le perquisizioni presso l'istituto penitenziario di San Vittore attraverso la carraia di fronte a personale e detenuti presenti; iniziale convocazione per l'interrogatorio, di un'indagata libera, presso il carcere di Opera);

in un'epoca di sovraffollamento (a San Vittore all'11.01 il dato è del 233,19%) e di suicidi quasi quotidiani in carcere, non è accettabile che le modalità dell'attività di prevenzione dell'autolesionismo attraverso l'erogazione di prestazioni di assistenza psicologica vengano sindacate addirittura attraverso il ricorso allo strumento penale; si consideri che il PRAP ha voluto sottoscrivere nel 2022 con Camera Penale e Ordine degli Avvocati un protocollo proprio per agevolare le segnalazioni da parte degli stessi difensori di situazioni a rischio, mostrando di voler incentivare ogni intervento utile al di là di ruoli e di formalità;

la sanità penitenziaria non è più oggi controllata dall'amministrazione ma è sotto il controllo delle aziende sanitarie pubbliche, proprio per sottrarla all'influenza dell'amministrazione penitenziaria e dunque per dare al personale medico autonomia di valutazione, al di là di qualsiasi considerazione processuale o punitiva;

i riflessi negativi dell'iniziativa assunta nei confronti delle due psicologhe, anche per le modalità con cui gli atti sono stati compiuti e poi pubblicizzati, sono stati denunciati, in una lettera aperta, da operatori, volontari e associazioni che quotidianamente lavorano all'interno delle strutture penitenziarie;

3. il principio, inderogabile con riferimento ai reati eventualmente commessi dai testimoni ma applicabile salvo assoluta urgenza a tutti gli altri casi, secondo cui i reati in ipotesi commessi a processo in corso vanno verificati con una richiesta di trasmissione atti alla fine dello stesso, vede il proprio fondamento nella necessità di non turbarne lo svolgimento e non condizionare la serenità di giudici, periti, consulenti, attraverso l'unilaterale prospettazione, ad opera di una parte processuale, di condotte illecite incidenti sul materiale probatorio dai medesimi valutato; ciò si rende necessario soprattutto quando, come nel caso di specie, appare evidente che la notizia di reato sia legata non a fatti esterni al processo ma a dissonanti valutazioni sulla prova in corso di acquisizione;

che una parte possa far valere in modo così dirompente il proprio potere di parte pubblica potrebbe giustificarsi solo in casi di assoluta urgenza e nel caso di necessità di indagini riservate, elemento quest'ultimo smentito dalla propalazione della notizia; principali vittime della vicenda sono il processo e l'imputato.

4. il complessivo comportamento tenuto dalla Procura altera quello che dovrebbe essere l'intangibile equilibrio tra accusa e difesa nell'esercizio del giusto processo. Da "armi pari" il passo ad "armi incrociate" (da una parte verso l'altra) è tanto breve quanto pericoloso: tale passaggio non avverrà mai con il silenzio o l'accondiscendenza della Camera Penale di Milano.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano, su conforme delibera della propria Assemblea degli iscritti in data 7 febbraio 2024, auspicando che il Procuratore della Repubblica, avuto riguardo ai criteri previsti dal progetto organizzativo della Procura di Milano nonché alla previsione contenuta nell'art. 15 della circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura, preso atto del contrasto insanabile tra i due Pubblici Ministeri assegnatari del procedimento "principale", nonché della peculiare situazione processuale determinatasi a seguito dell'indagine parallela condotta dal medesimo Pubblico Ministero, voglia disporre la riassegnazione di entrambi i procedimenti,

**delibera**

l'astensione dall'attività giudiziaria e da ogni altra attività penale nel circondario del Tribunale di Milano, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, per il giorno 4 marzo 2024, con contestuale assemblea in un luogo e ad un orario che saranno indicati, invitando i dirigenti degli uffici giudiziari a partecipare ad un confronto sull'attività del difensore, sulle interferenze nell'esercizio delle funzioni di tutti gli attori della giurisdizione e sugli altri temi della presente delibera, e

**dispone**

la trasmissione della delibera al Presidente e alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane, al Consiglio delle Camere Penali, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica di Milano, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, nonché al Ministro della giustizia, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense.

Milano, 12 febbraio 2024

La Segretaria

Paola Ponte  


Il Presidente

Valentina Alberta  
